



Comune di Laigueglia

Provincia di Savona

Codice ente 9033	Protocollo n.
DELIBERAZIONE N. 32 in data: 16.12.2020	

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

ADUNANZA ORDINARIA DI PRIMA CONVOCAZIONE - SEDUTA PUBBLICA

**OGGETTO: APPROVAZIONE DEL NUOVO REGOLAMENTO
COMPENSORIALE DEL SERVIZIO TAXI.**

L'anno **duemilaventi** addì **sedici** del mese di **dicembre** alle ore **09.00** si è riunito il Consiglio Comunale in modalità "VIDEOCONFERENZA" nel rispetto dei criteri approvati con Decreto del Presidente del Consiglio del 25 maggio 2020 recante "Misure di semplificazione in materia di organi collegiali, ex art. 73 del Decreto-Legge 17 marzo 2020, n. 18 "Misure di potenziamento del servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da covid-19" per trattare gli affari posti all'ordine del giorno.
All'appello risultano:

1 - Roberto SASSO DEL VERME	Presente	
2 - Fulvio RICCI	Presente	
3 - Massimiliano D'APOLITO	Presente	
4 - Fabrizio MONTALDO	Presente	
5 - Lino BERSANI	Presente	
6 - Giancarlo GARASSINO	Presente	
7 - Federica GIOVINAZZO	Presente	
8 - Fabio GIULIANO	Presente	
9 - Claudia ARDUINO	Presente	
10-Enzo NANINI	Presente	
11-Francesca DESIMINE	Presente	

Totale presenti **11**

Totale assenti **0**

Partecipa il Segretario Comunale **Dott.ssa Anna NERELLI**, il quale provvede alla redazione del presente verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti, il Presidente del Consiglio Comunale **Fabio GIULIANO** assume la Presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato, posto al numero 8 dell'ordine del giorno.

CITTÀ DI ALASSIO
(Provincia di Savona)

COMUNE DI LAIGUEGLIA
(Provincia di Savona)

***REGOLAMENTO COMPRENSORIALE DEL
SERVIZIO TAXI***

o o o o o o o o o o o o o o o o

Approvato con deliberazione del Consiglio Comunale di Alassio n. ____ del ____

Approvato con deliberazione del Consiglio Comunale di Laigueglia n. ____ del ____

CAPO I

DISPOSIZIONI GENERALI

ART. 1 - DEFINIZIONE DEL SERVIZIO E AMBITO DI APPLICAZIONE E FINALITA'

1. Il servizio taxi, così come definito dall'art. 1, comma 1, della legge 15.02.1992 n. 21 "Legge quadro per il trasporto di persone mediante autoservizi pubblici non di linea" e dalla legge regionale 04.07.2007 n. 25 "Testo unico in materia di trasporto di persone mediante servizi pubblici non di linea", è un servizio pubblico non di linea su strada che provvede al trasporto individuale o di piccoli gruppi di persone, con funzione complementare ed integrativa rispetto ai trasporti pubblici di linea, in ambito prevalentemente locale, in modo non continuativo o periodico. Lo stazionamento dei veicoli avviene, in luogo pubblico, in posteggi appositamente stabiliti e riservati.
2. L'ambito di applicazione del presente regolamento unificato è quello dell'area comprensoriale corrispondente ai territori dei comuni firmatari delle convenzioni di cui al successivo comma.
3. La gestione unificata del servizio Taxi è effettuata mediante la stipula di apposite convenzioni stipulate fra i Comuni ai sensi dell'art. 30 del D. Lg. 267/2000 (T.U.E.L.).
4. Il presente regolamento è informato ai principi di maggiore libertà nell'erogazione del servizio avvalendosi di nuove tecnologie e altre modalità di interconnessione tra taxisti ed utenti, nell'ottica di miglioramento della qualità del servizio, ed in conformità al principio comunitario di libera concorrenza, libertà di circolazione delle persone e dei servizi, funzionalità ed efficienza adeguata alla esigenze di mobilità urbana.

ART. 2 CONFERENZA DEI SINDACI PER LA GESTIONE ASSOCIATA

1. Al fine di assicurare il coordinamento delle politiche e degli atti di indirizzo nell'area comprensoriale di cui al precedente art. 1 è istituita la "Conferenza dei Sindaci".
2. La conferenza è composta dai sindaci, o loro delegati, dei comuni firmatari delle convenzioni per la gestione unificata del servizio Taxi ed è presieduta dal Sindaco del comune capofila, individuato dalla Conferenza stessa.
3. La Conferenza dei Sindaci é convocata, anche su richiesta di un singolo Sindaco, per la valutazione congiunta di eventuali problematiche, per modifiche all'organico, al sistema tariffario o al Regolamento Unificato.
4. Alla Conferenza possono partecipare, inoltre, esprimendo eventualmente pareri propri non vincolanti, i rappresentanti della categoria e delle associazioni operanti sul territorio comprensoriale e i tecnici esperti del settore.
5. La Conferenza stabilisce le misure attuative da adottare, acquisendo il parere della commissione sovracomunale consultiva di cui al successivo art. 11; tali misure dovranno essere recepite dalle singole Amministrazioni Comunali.

ART. 3 - LICENZA DI ESERCIZIO e FIGURE GIURIDICHE DI GESTIONE

1. L'esercizio del servizio taxi è subordinato alla titolarità di apposita licenza rilasciata dai Comuni aderenti ad "Area Comprensoriale per la gestione integrata del servizio non di linea di taxi". Ogni

licenza consente l'immatricolazione di una sola autovettura. La licenza deve trovarsi a bordo del mezzo durante tutti i suoi spostamenti allo scopo di certificarne l'impiego in servizio taxi.

2. Le licenze per l'esercizio dei servizi taxi sono rilasciate dal Dirigente/Responsabile dell'Ufficio competente, a seguito di espletamento di procedura concorsuale pubblica, di cui all'art. 13 del presente Regolamento.

3. Titolari delle suddette licenze possono essere cittadini italiani o equiparati (cittadini di Paesi dell'Unione Europea ovvero di altra Nazione che preveda la reciprocità ovvero condizioni di rifugiato politico), che abbiano la proprietà o la disponibilità in leasing del veicolo, la cui gestione può essere effettuata in forma singola o associata. I veicoli dovranno essere immatricolati ad uso terzi, ovvero a servizio pubblico di piazza (taxi).

4. Ai sensi di quanto disposto dall'art. 7 della Legge 15.01.1992 n. 21, i titolari di licenza per l'esercizio del servizio taxi possono, ai fini dell'esercizio dell'attività:

- a) essere iscritti nella qualità di titolari dell'impresa artigiana di trasporto, all'albo delle imprese artigiane previsto dall'art. 5 della legge 08.08.1995 n. 443;
- b) essere soci di cooperative di produzione e lavoro, ovvero di cooperative di servizi, operanti in conformità alle norme vigenti sulla cooperazione;
- c) associarsi in consorzio tra imprese artigiane ed in tutte le altre forme previste dalla legge;
- d) essere imprenditori privati che svolgono esclusivamente l'attività di cui all'art. 1, comma 2 della citata legge quadro.

5. Nei casi di cui al comma 1 del presente articolo, è consentito alle ditte individuali di conferire la licenza o l'autorizzazione agli organismi ivi previsti e rientrare in possesso della licenza e dell'autorizzazione precedentemente conferita in caso di recesso, decadenza od esclusione dei medesimi soggetti. In caso di recesso dai predetti organismi, il tassista è reintegrato nella titolarità della licenza, ai sensi quando disposto dall'art. 7, comma 3, della legge 15.01.1992 n. 21, il quale prevede che il recedente possa rientrare in possesso della licenza solo dopo un anno dalla data del recesso.

ART. 4 - CONDIZIONE DI ESERCIZIO

1. In capo ad uno stesso soggetto – fatta salva la disciplina dei conferimenti funzionali in organismi collettivi - è vietato:

- il cumulo di più licenze per l'esercizio del servizio taxi, anche se rilasciate da Comuni diversi;
- il cumulo della licenza per l'esercizio del servizio taxi e dell'autorizzazione per l'esercizio del servizio di noleggio anche se rilasciate da Comuni diversi.

2. In capo ad uno stesso soggetto è consentito il cumulo della licenza per l'esercizio del servizio taxi con l'autorizzazione per l'esercizio del servizio di noleggio con conducente, entrambi esercitati con natanti.

3. Il servizio è esercitato direttamente dal titolare della licenza, da un collaboratore familiare, o da un sostituto, purché iscritto nel ruolo dei conducenti ed in possesso dei requisiti morali, professionali e fisici per l'espletamento dell'attività come espressamente elencanti al successivo art. 12.

4. Il titolare della licenza, come individuato nel precedente art. 3, comma 4°, trasmette all'Ufficio competente comunale l'elenco dei collaboratori familiari e/o dei sostituti impiegati nella guida del mezzo, prima dell'inizio dell'attività degli stessi.

5. L'elenco è allegato in copia alla licenza e contiene per ogni collaboratore o sostituto: i dati anagrafici, la posizione assicurativa e previdenziale, nonché idonea documentazione attestante il possesso dei requisiti per l'esercizio della professione di taxista di cui al successivo articolo 12.

ART. 5 - NUMERO DELLE LICENZE

1. Ai sensi di quanto previsto dall'art. 5, comma 1, lettera a), della legge 15.01.1992 n. 21 e dagli art. 14 e 16 della legge regionale 14.07.2007 n. 25, l'organico del servizio taxi è costituito, nella gestione unificata, dall'insieme delle licenze dei singoli comuni firmatari della convenzione di cui all'art. 1.

2. Tale organico può essere modificato nella sua composizione dalla Conferenza dei Sindaci di cui all'art. 2 del presente regolamento, previo parere della commissione consultiva comprensoriale di cui al successivo art. 11.

3. Il contingente complessivo dell'area comprensoriale attuale è di n. 15 + 2 licenze, risultante dalla somma delle licenze previste dai regolamenti dei comuni di Alassio e Laigueglia, previgenti all'attuale testo regolamentare. Almeno una delle licenze del comprensorio dovrà essere rilasciata per l'immatricolazione di autovettura debitamente attrezzata per il trasporto disabili.

4. Il numero di licenze taxi potenziali potrà essere incrementato sulla base dei criteri di cui all'art. 18 della legge regionale n. 25/2007, previo parere dell'Autorità di regolazione dei trasporti e dei dati risultanti dal monitoraggio di cui all'art. 34 del presente Regolamento.

5. La conferenza dei sindaci, tenendo conto dei criteri previsti di cui al comma 4°, aggiornerà il dato relativo al fabbisogno del servizio taxi.

6. La conferenza dei sindaci, si riserva altresì, al fine di soddisfare eventuali ulteriori esigenze della popolazione turistica, di prevedere il rilascio di licenze temporanee, riferite ai mesi di luglio e agosto, sentita la Commissione consultiva comunale di cui all'art. 11 ovvero su segnalazione da parte della stessa.

ART. 6 - REQUISITI E RICONOSCIBILITÀ DELLE AUTOVETTURE

1. Le autovetture adibite al servizio TAXI devono essere munite di un tassametro omologato, attraverso la lettura del quale è deducibile il corrispettivo da pagare, fatto salve le tariffe a prezzo fisso come approvate ai sensi del vigente regolamento.

2. Le autovetture del servizio taxi sono di colore bianco secondo quanto previsto dal D.M. 19.11.1992.

3. Le autovetture adibite a servizio taxi portano sul tetto, un contrassegno luminoso, di tipo conforme alla vigente normativa, recante la scritta "TAXI". Il titolare della licenza è altresì tenuto a

dotare l'autovettura del seguente contrassegno: sul lato posteriore destro deve essere fissata una targa inamovibile di materiale rigido di mm. 100 di base per 80 di altezza recante: nella parte superiore, per un'altezza di mm. 10, la scritta "SERVIZIO PUBBLICO" in nero su campo bianco contenente nella parte centrale sul lato sinistro lo stemma della Regione Liguria, sul lato destro gli stemmi dei Comuni di Alassio e Laigueglia, con la scritta: "Comprensorio"; nella parte inferiore il numero della licenza con caratteri alti mm. 20. Il titolare è inoltre tenuto a identificare il numero di licenza ed eventuale numero del servizio radiotaxi sulle portiere delle autovetture, con placca adesiva/magnetica delle dimensioni di 20 cm per 30 cm, con scritte nere su campo bianco. In caso di aggiunta di altri comuni al comprensorio dovranno essere inseriti i relativi stemmi comunali ovvero un logo comprensoriale, previa decisione della conferenza dei sindaci, sentita la commissione consultiva.

4. In caso di attivazione della turnazione obbligatoria, è fatto obbligo di applicare, in modo ben visibile, sul parabrezza e nella parte posteriore della vettura il contrassegno distintivo del turno di servizio.

5. Il veicolo deve possedere almeno cinque posti compreso il conducente, essere dotato di impianto di condizionamento ed avere almeno quattro porte e un bagagliaio capace di contenere almeno quattro valigie dell'utente anche con l'installazione di supporti esterni al veicolo.

6. Le autovetture immesse in servizio successivamente all'entrata in vigore del presente Regolamento dovranno essere classificate nella categoria di minore impatto ambientale, vigente al momento della richiesta di sostituzione autovettura, secondo le disposizioni in vigore dell'Unione Europea e senza possibilità di utilizzo delle scorte commerciali di motorizzazioni precedenti; se funzionanti a diesel dovranno essere dotate di filtro antiparticolato (FAP) o dispositivo equivalente omologato.

ART. 7 - VEICOLI DI SCORTA

1. Qualora i soggetti titolari della licenza taxi presentino istanza per l'esercizio dell'attività con veicolo di scorta, verrà avviata la procedura autorizzatoria, da parte del competente Ufficio, la quale consentirà l'immatricolazione del veicolo ad uso taxi in servizio di scorta disciplinandone le modalità di utilizzo.

ART. 8 - SERVIZI SUSSIDIARI AD INTEGRAZIONE DEL TRASPORTO DI LINEA

1. Previa autorizzazione del Comune da rilasciarsi su conforme parere della conferenza dei Sindaci, i mezzi in servizio taxi possono essere impiegati per l'espletamento di servizi sussidiari od integrativi dei servizi di linea.

2. Nel rispetto della vigente normativa, l'autorizzazione è concessa dal Dirigente competente in presenza di un regolare rapporto convenzionale tra il concessionario della linea ed il tassista.

ART. 9 - OPERATIVITÀ DEL SERVIZIO

1. Il prelevamento dell'utente ovvero l'inizio del servizio taxi avvengono all'interno dell'area comprensoriale, nell'ambito della quale la prestazione del servizio è obbligatoria. Fatta salva

diversa esplicita indicazione del passeggero e salve deviazioni imposte da giustificati motivi e/o cause di forza maggiore, al tassista è fatto obbligo di seguire il percorso più breve per raggiungere la destinazione richiesta dal passeggero stesso.

CAPO II

LA PROFESSIONE DEL TASSISTA

ART. 10 - ACCESSO ALLA PROFESSIONE DI TASSISTA

1. L'accesso alla professione di tassista è consentito ai cittadini italiani ovvero di un Paese dell'Unione Europea ovvero di altro Paese che preveda la reciprocità ovvero condizioni di rifugiato politico, iscritti nel "ruolo dei conducenti di veicoli o natanti adibiti ad autoservizi pubblici non di linea", di cui all'art. 8 della legge regionale n. 25/2007, tenuto dalla Camera di Commercio.

ART. 11 – COMMISSIONE CONSULTIVA COMPRENSORIALE

1. Per le valutazioni delle problematiche connesse all'organizzazione ed all'esercizio del servizio, all'applicazione del Regolamento e alle proposte di modifica dello stesso, è istituita la Commissione consultiva comprensoriale così composta:

- Sindaco o Assessore delegato del comune capofila del comprensorio che la presiede,
- Sindaco o Assessore delegato di ogni comune appartenente al comprensorio,
- Dirigenti o Responsabili dell'Ufficio competente di ogni comune appartenente al comprensorio,
- Comandante la Polizia Locale o suo delegato di ogni comune appartenente al comprensorio,
- due rappresentanti dalle associazioni artigiane di categoria maggiormente rappresentative, operanti sul territorio del Comprensorio, designati dalle stesse;
- un rappresentante liberamente indicato dai titolari di licenze taxi non iscritto alle associazioni;
- un rappresentante designato dall'associazione utenti;
- un rappresentante delle associazioni che tutelano i diritti dei disabili.

2. La Commissione si avvale della collaborazione, con funzioni di segretario verbalizzante, senza diritto di voto, di un dipendente dell'Ufficio competente del comune capofila.

3. La Commissione è convocata dal Presidente quando ravvisi la necessità di acquisirne il parere in relazione alle funzioni di competenza della stessa e, in ogni caso, entro venti giorni dal ricevimento di una richiesta di convocazione formulata da almeno due componenti con l'indicazione degli argomenti da trattare.

4. Le riunioni sono valide con la presenza della maggioranza dei componenti. Al verificarsi di tre assenze consecutive ingiustificate da parte di ciascun componente Commissione, si procederà alla sua sostituzione.

5. La Commissione è consultiva e svolge un ruolo propositivo e di impulso nei confronti dei competenti organi e uffici dei Comuni del Comprensorio; esprime un parere non vincolante sulle proposte di modifica del presente Regolamento; decide con il voto della metà più uno dei presenti. In caso di parità prevale il voto del Presidente.

6. Le funzioni del Comitato permanente di monitoraggio del servizio di taxi di cui all'art. 6, comma 1, lettera g), del decreto-legge 04.07.2006 n. 223, convertito in legge 04.08.2006 n. 248 sono svolte dalla Commissione di cui al presente articolo.

ART. 12 - REQUISITI PER L'ESERCIZIO DELLA PROFESSIONE DI TASSISTA

1. L'esercizio della professione di tassista è consentito, previo rilascio di apposita licenza, ai soggetti iscritti al ruolo dei conducenti in possesso della necessaria patente di guida con il relativo certificato di abilitazione professionale e che siano in possesso dei seguenti requisiti:

- cittadinanza italiana o di altro Paese di cui al precedente art. 10;
- assolvimento degli obblighi scolastici;
- età non inferiore ad anni 21, richiesta per il conseguimento del certificato di abilitazione professionale (C.A.P.), ai sensi dell'art. 115, comma 1, lettera e), n. 4 e dell'art. 116 del D.Lgs. 30.04.1992 n. 285 (Codice della Strada);
- proprietà o disponibilità dell'autoveicolo;
- idoneità fisica all'esercizio dell'attività, come comprovata da certificazione di medico legale competente, contenente la specifica attestazione "di non essere dedito all'uso di sostanze alcoliche o stupefacenti o psicotrope" o di qualsivoglia patologia che possa mettere a rischio la guida del veicolo; sono comune fatti salvi gli altri eventuali obblighi previsti dal D. Lgs. 81/2008 (prevenzione dei rischi e tutela della salute e sicurezza del lavoratore).
- idoneità morale, di cui al seguente comma 2;
- idoneità professionale (iscrizione al ruolo dei conducenti);
- regolarità amministrativa, di cui al comma 4.

2. Il requisito dell'idoneità morale ricorre allorché l'interessato:

- a) non abbia riportato una o più condanne definitive alla reclusione in misura complessivamente superiore a due anni, per delitti non colposi;
- b) non risulti sottoposto, sulla base di un provvedimento esecutivo ad una delle misure di prevenzione previste dalla vigente normativa;
- c) non sia incorso in alcuna delle cause di decadenza, di divieto o di sospensione di cui agli artt. 6 e 67 del D.Lgs. 06.09.2011 n. 159;
- d) non sia stato dichiarato fallito, senza che sia intervenuta cessazione dello stato fallimentare a norma di legge;
- e) non abbia riportato condanne per violazione delle norme di cui al D.P.R. 09.10.1990 n. 309, Testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza;
- f) non abbia violato gli artt. 186, 186-bis e 187 del Codice della Strada (guida sotto l'influenza dell'alcool o di sostanze stupefacenti).

3. Nei casi di cui al comma 2, il requisito continua a non essere soddisfatto fino a quando non sia intervenuta la riabilitazione o altra misura con efficacia riabilitativa ovvero trascorsi 5 anni a decorrere dal giorno in cui la pena è stata scontata. Qualora la pena si sia estinta in altro modo, il termine di cinque anni decorre dal giorno del passaggio in giudicato della sentenza, salvo riabilitazione.

4. Il requisito della regolarità amministrativa ricorre allorché l'interessato:

- a) non abbia subito, nel quinquennio precedente la domanda, provvedimenti di revoca o decadenza di precedente licenza di esercizio sia da parte del Comune al quale la domanda è stata presentata, sia da parte di altri Comuni;
- b) non svolga altre attività lavorative in modo prevalente rispetto all'attività autorizzata o comunque in modo tale da compromettere la regolarità e la sicurezza dell'attività medesima. L'eventuale ulteriore attività dovrà comunque essere dichiarata e documentata all'Amministrazione Comunale.

5. Tutti i requisiti previsti dal presente articolo devono essere posseduti alla data di scadenza del termine stabilito nel bando di concorso di cui all'art. 13.

CAPO III LA LICENZA D'ESERCIZIO

ART. 13 - CONCORSO PER L'ASSEGNAZIONE DELLE LICENZE

1. Le licenze per l'esercizio del servizio taxi sono rilasciate a coloro che siano in possesso dei requisiti richiesti, previo espletamento del concorso pubblico per titoli ed esami bandito in riferimento ai posti disponibili e sulla base della graduatoria approvata dal Dirigente/responsabile dell'Ufficio SUAP/commercio territorialmente competente e pubblicata all'Albo Pretorio del Comune.

ART. 14 - CONTENUTI DEL BANDO

1. I contenuti obbligatori del bando di concorso per l'assegnazione delle licenze sono i seguenti:
- a) numero delle licenze da assegnare;
 - b) elencazione dei titoli oggetto di valutazione ai fini dell'assegnazione della licenza;
 - c) materie d'esame (lingua inglese, conoscenza del presente Regolamento e della normativa di settore, toponomastica e luoghi di interesse turistico locali, tecniche di primo soccorso e nozioni comportamentali in caso di incidente, conoscenza di base delle principali applicazioni informatiche e – per quanto applicabili – linee guida approvate con DGR 769 del 13/09/2019);
 - d) indicazione del termine per la presentazione delle domande;
 - e) indicazione della data di inizio delle operazioni di scrutinio delle domande;
 - f) schema di domanda per la partecipazione al concorso.
2. Il bando di concorso è approvato con provvedimento dirigenziale e viene pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Liguria.

ART. 15 - ASSEGNAZIONE E RILASCIO DELLA LICENZA

1. Al fini del rilascio della licenza comunale per l'esercizio del servizio taxi, la Commissione di concorso, costituita dal Dirigente/responsabile dell'Ufficio SUAP/commercio territorialmente competente, che la presiede, e da due dipendenti dell'Ufficio SUAP, di cui uno anche con funzioni di Segretario verbalizzante, procede alla valutazione della regolarità delle domande di ammissione osservando i criteri previsti dal presente Regolamento comunale e dal bando.

2. La prova per titoli ed esame è effettuata in forma orale.

3. Al punteggio espresso in trentesimi con sufficienza di 21/30 conseguito in base all'esame saranno aggiunti i punteggi in base ai titoli sotto riportati:

- a) diploma di scuola superiore: **punti 2 (due);**
- b) diploma di laurea: **punti 4 (quattro);**
- c) svolgimento del servizio di taxi in qualità di sostituto alla guida del titolare della licenza per periodi di tempo complessivo di almeno sei mesi anche frazionati:
punti 1 (uno) per ciascun semestre
fino ad un massimo di punti 4 (quattro);
- d) servizio di autista prestato presso pubbliche amministrazioni, aziende o imprese private:
punti 1 (uno) per ciascun semestre,
fino ad un massimo di punti 4 (quattro);
- e) comprovata conoscenza di lingue straniere:
punti 2 (due) per ciascuna lingua.

4. Il punteggio per ogni candidato è costituito dalla somma dei punti attribuiti a ciascun titolo posseduto.

5. Qualora a due o più candidati risulti attribuito lo stesso punteggio verrà data priorità al concorrente più anziano di età; in caso di ulteriore parità, si farà riferimento all'anzianità di iscrizione nel ruolo dei conducenti di cui alla legge regionale e, in ulteriore subordine, alla data di presentazione della domanda di ammissione al concorso.

6. Il Dirigente, approvata la graduatoria, provvede all'assegnazione del titolo per l'esercizio del servizio taxi, previa verifica della sussistenza dei requisiti dichiarati in sede di procedura concorsuale e previa verifica della dimostrazione del possesso dei requisiti previsti dalla legge e dal presente Regolamento per l'esercizio della professione di tassista.

7. All'assegnatario della licenza è vietato lo svolgimento di qualsiasi attività incompatibile con quella di tassista. Ai fini del presente Regolamento sono considerate incompatibili le attività che possono configurarsi in concorrenza con l'esercizio delle attività di tassista.

ART. 16 - VALIDITÀ DELLA LICENZA

1. La licenza d'esercizio ha validità illimitata a condizione che venga presentata per ogni anno solare apposta autodichiarazione, ai sensi del DPR 445/2000, attestante il possesso dei requisiti idoneità morale e professionale, come previsti al precedente art. 12.

2. Alla predetta dichiarazione dovrà essere allegata certificazione – per l'anno di riferimento - rilasciata da medico legale competente, contenente la specifica attestazione "di non essere dedito all'uso di sostanze alcoliche o stupefacenti o psicotrope" o di essere affetto da qualsivoglia patologia che possa mettere a rischio la guida del veicolo; sono comune fatti salvi gli altri eventuali obblighi previsti dal D. Lgs. 81/2008 (prevenzione dei rischi e tutela della salute e sicurezza del lavoratore).

3. La licenza può essere revocata in qualsiasi momento nei casi previsti dalle leggi vigenti e dal presente Regolamento.

ART. 17 - TRASFERIBILITÀ DELLA LICENZA

1. Su richiesta del titolare è consentito il trasferimento della licenza comunale d'esercizio per atto tra vivi in presenza di almeno una delle seguenti condizioni:
 - essere assegnatario della licenza da almeno cinque anni;
 - aver compiuto sessant'anni;
 - essere diventato permanentemente inabile o inidoneo al servizio, per malattia, infortunio o per ritiro definitivo della patente di guida.
2. Il trasferimento della licenza comunale d'esercizio "mortis causa" è autorizzato a favore di uno degli eredi appartenenti al nucleo familiare del titolare in possesso dei requisiti di cui all'art. 12. In caso di mancato accordo tra gli eredi sull'indicazione del nuovo titolare, la licenza può essere trasferita ad un soggetto terzo, nel termine perentorio di due anni. Durante tale periodo il servizio deve essere esercitato direttamente da un erede o da un suo sostituto in possesso dei predetti requisiti. Qualora il trasferimento non riesca a perfezionarsi nell'arco del biennio, la licenza è revocata e messa a concorso.
3. Il Dirigente dell'Ufficio competente dispone il trasferimento della licenza per atto tra vivi o "mortis causa" subordinatamente al verificarsi delle seguenti condizioni:
 - il contratto di cessione deve essere registrato ed una copia depositata presso il competente Ufficio SUAP comunale;
 - la dichiarazione di successione (qualora sussista l'obbligo alla sua presentazione), deve essere depositata presso il predetto Ufficio comunale unitamente all'indicazione dell'eventuale soggetto terzo, diverso dall'erede, a cui volturare la licenza;
 - il cessionario o l'erede devono essere in possesso dei requisiti di cui all'art. 12.
4. Il titolare che abbia trasferito la licenza, su tutto il territorio nazionale, deve attendere cinque anni prima di poter concorrere ad una nuova assegnazione o procedere all'acquisto di una nuova licenza.

CAPO IV L'ESERCIZIO DEL SERVIZIO

ART. 18 – AVVIO E MOTIVI DI SOSPENSIONE DEL SERVIZIO

1. Nel caso di assegnazione della licenza o di acquisizione della stessa per atto tra vivi o "mortis causa", il titolare deve obbligatoriamente iniziare il servizio entro sei mesi dal rilascio, salvo proroga di ulteriori mesi 6 in caso di comprovate e documentate necessità.
2. Qualsiasi sospensione del servizio deve essere comunicata all'Ufficio SUAP comunale.
3. È ammessa la sospensione dell'attività per un periodo corrispondente al mandato politico o amministrativo, previa comunicazione all'ufficio competente.
4. È ammessa la sospensione dell'attività per un periodo di ferie annuali di giorni trenta, previa comunicazione al predetto Ufficio comunale.

ART. 19 - ACQUISIZIONE DELLA CORSA

1. La corsa può essere acquisita:

- a) negli stalli di sosta all'uopo individuati, nel rispetto dell'ordine di arrivo dei veicoli adibiti al servizio;
- b) al di fuori degli stalli quando il cliente si rivolge direttamente al tassista in transito; in tal caso l'acquisizione della corsa deve avvenire nel pieno rispetto delle norme di sicurezza previste dalla legislazione vigente;
- c) mediante le seguenti modalità:
 - colonnina telefonica ovvero servizio radio taxi – ad adesione volontaria – sull'utenza telefonica intestata al comune di Alassio, numero telefonico 0182/640040, adibita a centralino taxi presso stazione FS di Alassio;
 - sistemi di chiamata diretta ovvero telefono cellulare;
 - sistema di radiotaxi attivati da organismi collettivi ai quali aderiscono operatori del servizio taxi del comprensorio;
 - sistemi aperti e innovativi e competitivi di interconnessione, offerti dal progresso tecnologico, tra utenti e esercenti il servizio taxi;
 - i comuni aderenti al comprensorio disporranno le opportune verifiche affinché non vengano imposte – da parte di associazioni, organismi collettivi, organizzazioni di categoria etc – vincoli o clausole di limitazione alla libera scelta del tassista sulle modalità di acquisizione delle corse o sull'utilizzo di tecnologie innovative offerte dal mercato;

2. I tassisti che aderiscono agli organismi che erogano servizi di radiotaxi dovranno presentare all'Ufficio SUAP dichiarazione di adesione.

3. Al fine di preservare la libertà di acquisizione delle corse e l'organizzazione del servizio taxi, il Comune si riserva di determinare le modalità di attuazione del servizio radio taxi – ad adesione volontaria – sull'utenza telefonica intestata al comune stesso, le spese di adesione, garantendo comunque la libertà di recesso dal servizio senza costi ed oneri accessori.

4. I taxi dovranno sostare nella zona loro riservata rispettando e disponendosi secondo l'ordine di arrivo. Il conducente del primo veicolo di fila è titolato a fornire la prestazione al richiedente; è fatta salva la facoltà del cliente la facoltà di scegliere – per comprovate ragioni – il veicolo di suo gradimento.

5. In casi particolari derivanti da esigenze straordinarie (eventi, manifestazioni, ricorrenze, esigenze stagionali) possono essere richieste ed effettuate prestazioni anche in deroga ai principi di cui sopra previa autorizzazione comunale.

ART. 20 TURNI DI SERVIZIO

1. Previa consultazione della commissione di cui all'art. 11 e conforme decisione della conferenza dei Sindaci ex art. 2, i comuni del comprensorio possono istituire turni per la copertura minima del servizio taxi sette giorni su sette sui luoghi di stazionamento individuati, con copertura dell'orario notturno a chiamata nei periodi di bassa stagione e particolari orari disagiati.

2. Il servizio di taxi è regolato con turni ed orari stabiliti dall'Amministrazione Comunale capofila con provvedimento del dirigente dell'Ufficio competente, sentita la Commissione consultiva di cui all'art. 11.

3. I tassisti sono tenuti ad osservare scrupolosamente i turni e gli orari di servizio loro assegnati. I turni di servizio sono suddivisi in posteggi, numero di taxi ed orari. È obbligatorio il riposo tra il termine di un turno e l'inizio di un altro.

4. I posteggi sono individuati con apposito provvedimento dei comuni aderenti al comprensorio, sentita la commissione consultiva di cui all'art. 11. In fase di prima applicazione sono confermati i posteggi in essere alla data di approvazione del presente regolamento.

5. È consentito, al termine di ciascun turno, il prolungamento dell'orario per il tassista che si trovi primo in ciascun posteggio, fino ad un massimo di sessanta minuti.

6. I tassisti possono farsi sostituire da altro tassista nella turnazione assegnata, alle seguenti condizioni:

- la richiesta di sostituzione deve pervenire ai competenti uffici comunali (SUAP/commercio e Comando Polizia Municipale) non oltre le 24 ore successive la sostituzione;
- la richiesta di sostituzione non deve compromettere in alcun modo il rispetto della turnazione programmata.

7. Al fine di garantire il diritto degli utenti alla mobilità e sentito il parere della Commissione consultiva di cui all'art. 11, la Giunta Comunale si riserva di introdurre turnazioni integrative in aggiunta a quelle ordinarie sopra indicate.

ART. 21 - COMPORTAMENTO DEL TASSISTA DURANTE IL SERVIZIO

1. Nell'esercizio della propria attività il tassista ha l'obbligo di:

- a) comportarsi con correttezza, decoro, civismo e senso di responsabilità in qualsiasi evenienza;
- b) seguire il percorso più breve ed informare il cliente su qualsiasi deviazione si rendesse necessaria;
- c) consentire l'occupazione di tutti i posti per cui il veicolo è omologato;
- d) rispettare i turni di servizio ove applicati, l'ordine di precedenza nelle zone di carico e tutte le disposizioni emanate dal Comune e organismi comprensoriali;
- e) prestare assistenza e soccorso ai passeggeri durante tutte le fasi del trasporto;
- f) presentare e mantenere pulito ed in un perfetto stato di efficienza il veicolo;
- g) predisporre gli opportuni servizi sostitutivi nel caso in cui il taxi entri in avaria su strada extraurbana;
- h) consegnare al Comando Polizia Locale qualsiasi oggetto dimenticato dai clienti, all'interno del veicolo;
- i) curare la qualità del trasporto in tutti i minimi particolari;
- j) mantenere in perfetta efficienza la strumentazione di bordo del veicolo, con particolare riguardo al tassametro ed al contachilometri;
- k) consegnare al cliente che ne faccia richiesta di una ricevuta di pagamento contenente i seguenti dati: identificazione del taxi, data e orario della corsa, percorso effettuato e importo pagato, fatto salvi ulteriori obblighi previsti dalla normativa fiscale vigente.

2. Nell'esercizio della propria attività al tassista è vietato:
- a) seguire percorsi diversi della via più breve;
 - b) far salire sul veicolo persone estranee a quelle che hanno ordinato la corsa. Il presente divieto non opera per i servizi di cui all'art. 8 e 24;
 - c) portare animali propri in vettura;
 - d) interrompere la corsa di propria iniziativa, salvo esplicita richiesta del committente o in casi di accertata forza maggiore e di evidente pericolo;
 - e) chiedere compensi aggiuntivi rispetto alla tariffa tassametrica maggiorata dagli eventuali supplementi o a quella contratta su base chilometrica;
 - f) rifiutare il trasporto del bagaglio nei limiti di capienza del veicolo;
 - g) rifiutare il trasporto di supporti destinati ad assicurare o favorire la mobilità dei portatori di handicap;
3. È facoltà del Comune disporre, a proprie spese, l'installazione all'interno dei taxi di dispositivi di localizzazione dei veicoli, al fine di monitorare la conduzione del servizio.

ART. 22 - COMPORTAMENTO DEGLI UTENTI

1. Agli utenti del servizio taxi è fatto divieto di:
- a) fumare;
 - b) pretendere il trasporto di animali domestici senza aver adottato, d'intesa con il tassista, tutte le misure utili ad evitare il danneggiamento o l'imbrattamento della vettura;
 - c) pretendere il trasporto di merci o altro materiale diverso dal bagaglio al seguito;
 - d) pretendere che il trasporto venga reso in violazione alle norme di sicurezza previste dal vigente codice della strada;
 - e) gettare oggetti dai veicoli sia fermi che in movimento;
 - f) inoltrare false chiamate al servizio di radio taxi.

ART. 23 - SOSTITUZIONE ALLA GUIDA

1. I titolari di licenza possono essere sostituiti alla guida del taxi, nell'orario del turno assegnato oppure nell'ambito orario del turno integrativo, da chiunque abbia i requisiti di professionalità, moralità e fisici richiesti dalla normativa vigente e dall'art. 12 del presente regolamento.
2. Gli eredi minori del titolare di licenza per l'esercizio del servizio di taxi possono individuare un sostituto alla guida fra gli iscritti nel ruolo di cui all'art. 8 della legge regionale.
3. Per lo svolgimento del servizio i titolari di licenza possono avvalersi della collaborazione di familiari, sempreché iscritti nel ruolo dei conducenti di cui all'art. 8 della Legge Regionale.
4. Prima di attivare la sostituzione alla guida sono obbligatori gli adempimenti previsti al precedente art. 4.

ART. 24 – CONDIVISIONE TAXI/TAXI COLLETTIVO

1. Con il presente Regolamento è istituito in via sperimentale, previa definizione da parte dei comuni aderenti al comprensorio delle modalità, sentita la commissione consultiva, quale forma innovativa del servizio il servizio di uso collettivo del taxi, vale a dire una particolare modalità di

servizio, da effettuare previa richiesta degli utenti taxi che effettuano periodicamente una stessa corsa.

2. Il servizio di uso collettivo del taxi, denominato anche “**condivisione taxi**” ovvero “**taxi sharing**”, può essere utilizzato per corse programmate in una data specifica e può articolarsi nelle seguenti modalità di esecuzione:

- con un unico luogo di partenza e destinazione per i diversi componenti dell’equipaggio;
- con unica partenza dei componenti e diversa destinazione, su un percorso compatibile.

3. Le tariffe del servizio collettivo taxi vengono determinate secondo le modalità di cui all’art. 27.

ART. 25 - INTERRUZIONE DEL SERVIZIO

1. Nel caso in cui il trasporto debba essere interrotto per avaria al mezzo o per altri casi di forza maggiore senza che risulti possibile organizzare un servizio sostitutivo, il committente ha diritto di abbandonare il veicolo pagando solamente l’importo corrispondente al percorso effettuato.

ART. 26 - TRASPORTO DISABILI

1. Il tassista ha l’obbligo di prestare tutta l’assistenza necessaria all’incarozzamento dei soggetti disabili e degli eventuali supporti necessari alla loro mobilità.

2. Il trasporto delle carrozzine e di altri supporti necessari alla mobilità dei disabili è effettuato gratuitamente.

ART. 27 - TARIFFE

1. Le tariffe del servizio di taxi sono determinate dal Comune con deliberazione della Giunta Comunale sentita la Commissione di cui all'art. 11 del presente Regolamento, avuto riguardo all'andamento dei costi del servizio e alla variazione del costo della vita rilevato a livello locale, nonché sulla base delle eventuali disposizioni in materia. La tariffa è a base multipla (tempo e percorso) per il servizio urbano e a base chilometrica per il servizio extraurbano. La Giunta Comunale procede ogni due anni alla revisione e alla eventuale nuova determinazione delle tariffe, con le medesime modalità di cui al presente comma.

2. Su proposta dei titolari di licenza taxi ovvero della Commissione di cui al precedente art. 11, possono essere stabilite tariffe fisse o con condizioni particolari e/o agevolate per percorsi determinati o che avvengono all’interno di una zona delimitata.

3. Il trasporto delle carrozzine per bambini e disabili e dei cani per i non vedenti è gratuito. La tariffe per il trasporto di persone con mobilità ridotta (PMR) sono ridotte del 10%.

4. Il tariffario (tabella recante l’elenco delle tariffe) deve essere esposto e ben visibile all'interno dei mezzi.

5. Il tariffario del servizio taxi è inoltre pubblicato sul sito istituzionale del Comune e, tradotte in lingua inglese, tedesco e francese, affisso nella stazione ferroviaria e nell’Ufficio informazione

turistica.

6. Fino ad eventuali successive modifiche, trovano applicazione le tariffe vigenti alla data di entrata di vigore del presente Regolamento.

ART. 28 - TASSAMETRO

1. Le autovetture adibite al servizio taxi sono dotate di tassametro omologato, copia dell'installazione e relativa omologazione a cura di ditta abilitata dovrà essere depositata presso gli uffici comunali competenti.

2. Esso deve essere installato in posizione ben visibile al passeggero e deve essere regolato, da tecnici autorizzati, secondo le tariffe stabilite dalla Giunta Comunale.

3. Le cifre riportate dal tassametro, si riferiscono esclusivamente al costo della corsa.

4. L'esistenza di ogni eventuale supplemento è portata a conoscenza dell'utente mediante avviso chiaramente leggibile, posto sul cruscotto e nel retro dell'abitacolo.

5. Il conducente ha l'obbligo di curare che il tassametro funzioni sempre regolarmente e non sia coperto.

6. In caso di guasto, il conducente deve darne immediata notizia all'Ufficio SUAP e provvedere alla riparazione.

7. In caso di richiesta, il titolare ha l'obbligo di sottoporre il tassametro alla necessaria verifica da parte del personale di vigilanza.

8. In caso di variazione delle tariffe, il titolare della licenza deve provvedere all'adeguamento del tassametro.

ART. 29 – IMPIEGO DI TECNOLOGIE INNOVATIVE DI PAGAMENTO

1. Nello svolgimento del servizio è consentito l'uso di tecnologie innovative mirate al pagamento della corsa con bancomat e carta di credito, al fine di ridurre i tempi di attesa per il cliente e di assicurare una diffusione capillare tempestiva dell'offerta di trasporto in tutto l'ambito urbano, con possibilità dell'utente di valutare il servizio reso.

ART. 30 - CONTACHILOMETRI

1. I veicoli adibiti al servizio taxi sono dotati di contachilometri generale e parziale.

2. I guasti del contachilometri devono essere immediatamente riparati e nel caso la riparazione non possa essere eseguita prima della corsa, del guasto devono essere informati il cliente e l'Ufficio SUAP comunale.

ART. 31 - RESPONSABILITÀ NELL'ESERCIZIO DEL SERVIZIO

1. Eventuali responsabilità derivanti dall'esercizio della licenza sono imputabili unicamente al

titolare della stessa, al suo collaboratore familiare od al suo sostituto.

2. Il Comune non assume alcuna responsabilità per l'esecuzione del servizio taxi, limitandosi a disciplinarlo ai sensi di legge con le disposizioni previste dal presente Regolamento.

ART. 32 - PUBBLICITÀ SUI MEZZI

1. Nel rispetto della vigente normativa, l'applicazione di messaggi pubblicitari all'interno o all'esterno delle autovetture deve essere preventivamente autorizzata.

2. È vietata la pubblicità elettorale sia all'interno, sia all'esterno dell'autovettura.

ART. 33 - RECLAMI

1. Eventuali reclami sullo svolgimento del servizio sono indirizzati all'Ufficio SUAP comunale o agli organi addetti alla vigilanza che, esperiti gli accertamenti del caso, provvedono ad adottare gli opportuni provvedimenti.

2. All'interno di ogni autovettura deve essere esposto, in posizione ben visibile e tradotto in inglese, francese, tedesco e spagnolo, un cartello recante l'indirizzo, la casella di posta elettronica ed il numero di telefono del predetto Ufficio SUAP comunale a cui indirizzare i reclami.

CAPO V

VIGILANZA SUL SERVIZIO

ART. 34 – MONITORAGGIO - ADDETTI ALLA VIGILANZA

1. Il Comune può attivare, anche attraverso l'utilizzo di strumenti tecnologici, un sistema di monitoraggio finalizzato alla rilevazione automatica dei dati di presenza in servizio dei taxi, delle percorrenze medie e dei tempi di attesa per gli utenti, su un campione di corse rappresentative in relazione ai percorsi di viaggio e alle ore del giorno, ai giorni della settimana e ai periodi dell'anno considerati.

2. Il Comune, inoltre, attraverso il personale della Polizia Locale, effettua controlli periodici sul rispetto dei turni programmati e sulla corretta applicazione del sistema tariffario.

3. Il Comune, infine, promuove forme di monitoraggio qualitativo del servizio, attraverso l'effettuazione periodica di indagini di soddisfazione dell'utenza (*customer satisfaction*), sulla base di un questionario adottato sentita la Commissione consultiva di cui all'art. 11.

4. L'Ufficio competente per la gestione dei procedimenti connessi con le licenze per il servizio TAXI è il settore SUAP/commercio del Comune territorialmente competente, fatte salve le attribuzioni delegate all'ufficio del comune capofila del comprensorio.

5. La vigilanza sul rispetto delle norme contenute nel presente Regolamento è demandata alla Polizia Locale, fatte salve le competenze delle altre forze di polizia operanti sul territorio.

ART. 35 - SANZIONI

1. Per le violazioni delle norme del presente Regolamento si applica la sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento d una somma da € 25,00 a € 500,00, ai sensi dell'art. 7-*bis* del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267. Si procede in tal caso a norma della legge 24.11.1981 n. 689 e del predetto Regolamento comunale delle procedure sanzionatorie amministrative.
2. Per le violazioni delle norme specifiche degli artt. 28 e 29 (inosservanza dell'obbligo di prestazione del servizio taxi e esercizio dell'attività senza l'iscrizione a ruolo dei conducenti) della legge regionale 04.07.2007 n. 25, si applicano le sanzioni ivi previste.

ART. 36 - RINUNCIA ALLA LICENZA

1. Il titolare o l'erede che intenda rinunciare all'esercizio della licenza deve darne comunicazione scritta al competente Ufficio SUAP comunale.

ART. 37 - SOSPENSIONE DELLA LICENZA

1. La licenza è sospesa dal Dirigente/responsabile dell'Ufficio SUAP/commercio territorialmente competente, per un periodo non superiore a sei mesi nei seguenti casi:
 - violazione di norme del Codice della Strada tale da compromettere l'incolumità dei passeggeri trasportati;
 - violazione delle norme fiscali connesse all'esercizio dell'attività di trasporto ed applicazione indebita di tariffe o supplementi e manomissione o uso irregolare del tassametro, debitamente accertate dagli organi competenti;
 - perdita, da parte del titolare della licenza, anche di un solo dei requisiti di cui all'art. 12.

ART. 38 - REVOCA DELLA LICENZA

1. Dirigente/responsabile dell'Ufficio SUAP/commercio territorialmente competente, dispone la revoca della licenza nei seguenti casi:
 - per la violazione delle norme che vietano il cumulo, in capo ad una stessa persona, della licenza per il servizio taxi con l'autorizzazione per il servizio noleggio con conducente;
 - quando in capo al titolare della licenza vengono a mancare i requisiti per l'esercizio della professione di tassista di cui all'art. 12;
 - quando il titolare della licenza svolga attività giudicata incompatibile con quella di tassista;
 - sostituzione non autorizzata alla guida con utilizzo/impiego di soggetto sprovvisto dei necessari requisiti;
 - a seguito di tre provvedimenti di sospensione nell'arco di un triennio.
2. La revoca viene comunicata all'Ufficio Provinciale della Motorizzazione Civile per l'adozione dei provvedimenti di competenza.

ART. 39 - DECADENZA DELLA LICENZA

1. Dirigente/responsabile dell'Ufficio SUAP/commercio territorialmente competente, dispone la

decadenza della licenza per mancato inizio del servizio nei termini stabiliti dall'articolo 18 del presente Regolamento.

2. La decadenza viene comunicata all'Ufficio Provinciale della Motorizzazione Civile per l'adozione dei provvedimenti di competenza.

ART. 40 - EFFETTI CONSEGUENTI ALLA RINUNCIA, SOSPENSIONE REVOCA E DECADENZA DELLA LICENZA

1. Nessun indennizzo è dovuto dal Comune all'assegnatario od ai suoi aventi causa nei casi di rinuncia, sospensione, decadenza e revoca della licenza.

ART. 41 - IRROGAZIONI DELLE SANZIONI

1. Le sanzioni di cui al presente capo V sono irrogate nel rispetto della vigente normativa ed in particolare di quanto previsto dalla Legge 24.11.1981 n. 689 e successive modificazioni.

ART. 42 – CARTA DEI SERVIZI

1. Il Comune promuove l'adozione da parte delle organizzazioni di categoria del settore di una carta dei servizi che dovrà ispirarsi ai principi della eguaglianza, imparzialità, continuità, diritto di scelta, partecipazione, efficienza ed efficacia.

ART. 43 - NORME TRANSITORIE E FINALI

1. Il presente Regolamento entra in vigore il giorno successivo alla data di esecutività dell'ultima – in termini temporali – deliberazione di approvazione dello stesso approvata dai consigli comunali dei comuni aderenti al comprensorio.

2. Sono fatte salve le licenze e le autorizzazioni e già rilasciate prima della data di entrata in vigore del presente Regolamento. Esse pertanto scadranno alla data prevista.

3. Con l'entrata in vigore del presente Regolamento sono abrogate tutte le norme regolamentari, gli atti, i provvedimenti e le disposizioni comunali precedenti con esso contrastanti.

4. Gli operatori del settore e tutti i soggetti individuati nel presente Regolamento dovranno adeguarsi a quanto in esso stabilito con decorrenza immediata

5. Per quanto non espressamente previsto dal presente Regolamento si fa riferimento alle disposizioni di legge e regolamentari vigenti in materia.